

STUDIO LEGALE
Avv. Irene Lo Bue
Avv. Fabio Ganci – Avv. Walter Miceli
Borgo A. Ronchini n. 9 – 43121 Parma
Tel/Fax 0521570233 - 3284159921
Pec: lobuestudiolegale@pecstudio.it

TRIBUNALE DI PIACENZA
- SEZIONE LAVORO -

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per il sig. **Pavia Alessandro** (C.F.: PVALDN74T01F061E) nato a Mazara del Vallo (TP), il 01.12.1974 ed ivi residente, nella Via Uruguay n. 22, rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, nonché allegata alla busta contenente il presente atto ed inviata telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dagli Avv.ti **Irene Lo Bue** (C.F.: LBORNI78M45B602M), fax 0521570233, Pec lobuestudiolegale@pecstudio.it, **Walter Miceli** (C.F.: MCLWTR71C17G273N), fax 0916419038, Pec waltermiceli@pecavvpa.it, **Fabio Ganci**, (C.F.: GNCFBA71A01G273E), fax 0916419038, Pec fabioganci@pecavvpa.it, ed elettivamente domiciliata in Parma, Borgo Ronchini n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Irene Lo Bue. Gli Avvocati **Irene Lo Bue, Fabio Ganci e Walter Miceli** dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* ai seguenti numeri di fax, 0916419038 e 0521570233 e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it, lobuestudiolegale@pecstudio.it

- RICORRENTE

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, con sede in 00153 Roma, Viale Trastevere n. 76/a, domiciliato *ope legis* presso gli Uffici dell'Avvocatura di Stato di Bologna, C.F. 80068910373.

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i soggetti risultanti inseriti come personale ATA (nel profilo degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici) della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle graduatorie della III fascia d'istituto della Provincia di Piacenza, valide per il gli aa.ss. 2021/2024, che, in virtù della valutazione per intero del servizio militare di leva ed del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva (dunque del riconoscimento al ricorrente di 6 punti in più rispetto al suo punteggio attuale nelle graduatorie d'istituto in cui è inserito), sarebbero scavalcati in graduatoria.

OGGETTO: Riconoscimento del diritto del ricorrente alla valutazione per intero del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III



fascia.

FATTO

1. Il Sig. **Pavia Alessandro**, nel prosieguo chiamato ricorrente, è un aspirante assistente amministrativo e collaboratore scolastico, inserito nella terza fascia delle graduatorie degli Istituti scolastici dell'Ambito Territoriale di Piacenza (**doc. 1**).

2. Il ricorrente ha conseguito il titolo di studio valido per l'accesso al suo profilo professionale nel 1995 (**doc. 2**), ossia prima della prestazione, nell'anno 1996, del servizio militare di leva (**doc. 3**).

3. In data **03.03.2021**, il **Ministero dell'Istruzione** ha pubblicato il **Decreto n. 50** (recante la disciplina delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000 n. 430), che, **nell'Allegato A (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.) (doc. 4)**, opera un ingiustificato *discrimen* tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, affermando:

“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni”.

4. Per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, dunque, la tabella riconosce solo **punti 0,60 per ogni anno** e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (All. da A/1 a A/5); per il servizio prestato in costanza di nomina, invece, la tabella riconosce il punteggio del servizio specifico, ossia **punti 6 per ogni anno** e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

5. Il ricorrente ha presentato, nei termini previsti dal predetto Decreto Ministeriale, domanda di conferma/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per la provincia di Piacenza, chiedendo la valutazione del servizio militare, come già in precedenza dichiarato nella prima domanda presentata per il triennio 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 (**doc. 5**).

6. In data 19 luglio 2021, l'Ambito Territoriale di Piacenza con il proprio avviso prot. n. 3139, comunicava la pubblicazione su SIDI delle graduatorie provvisorie di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2024 (**doc. 6**).



7. In data 11 settembre 2021, la scuola polo “**Istituto statale di Istruzione Superiore Agraria e Alberghiera G. Raineri – G. Marcora di Piacenza**”, convocava il personale ATA dalle graduatorie di III fascia (**doc. 7**).

8. Nelle suddette graduatorie, per il servizio militare, al ricorrente sono stati **riconosciuti soltanto 0,60 punti (anziché 6 punti), con conseguente attribuzione di 8,27 punti (anziché di 13,67 punti) come punteggio complessivo (cfr. doc. 1).**

La mancata attribuzione del punteggio pieno per il servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso in graduatoria è illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.

In via preliminare ed in rito, si rileva che la presente controversia riguarda l'accertamento del **diritto soggettivo all'attribuzione del corretto punteggio nelle graduatorie utilizzate per le supplenze.**

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 17123/2019 del 26.06.2019, ha ribadito che “*Per quanto concerne l'individuazione del Giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie previste per il reclutamento nella scuola pubblica, occorre distinguere – alla luce dei principi enunciati da Cass. civ., SS.UU., n. 22805/2010; Cass. civ., SS.UU., n. 27991/2013; Cass. civ., SS.UU., n. 16756/2014; Cass. civ., SS.UU., 25840/2016; Cass. civ., SS.UU., 21196/2017 – a seconda che la questione, inerente **un atto di gestione delle graduatorie**, riguardi in via diretta **la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria**, oppure se l'oggetto del giudizio sia l'accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie, in quanto in tal caso viene contestata la legittimità della regolamentazione al fine di ottenerne l'annullamento in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti”.*

*(...) Se oggetto di tale domanda [giudiziaria] è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è **specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione***



primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".

Questo criterio distintivo, basato sul “*petitum sostanziale*” è stato recentemente ribadito nella successiva Ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 25044 del 16-09-2021.

In tal senso si è pronunciato anche il **Consiglio di Stato** che, con la sentenza n. 3415/2015, ha precisato che “*La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento, non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico- valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa.*

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 20 LEGGE 958/86 – VIOLAZIONE DELL'ART. 62 LEGGE 312/1980 – VIOLAZIONE DELL'ART. 569 COMMA 3 IN ANALOGIA ALL'ART. 485, COMMA 7, D. LGS 297/94.

L'art. 84 D.P.R. 417/1974 prevedeva che “*Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva (...) resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di chi al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo*”.

Con la riforma del servizio militare di leva di cui all'art. 20 della legge n. 958/86, tuttavia, si dispose che il servizio di leva, reso a cavallo del 30.1.1987 e successivamente, fosse **valutato come servizio d'insegnamento anche se prestato non in costanza d'impiego o di servizio.**

A ciò si aggiunga il chiaro tenore letterale dell'art. 62 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 12 luglio, n. 190). - Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Il predetto art. 62, rubricato “**VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI E SUPPLENZE**”, dispone che “**Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle**



graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevedrà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente".

La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita dall'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/94, ossia del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, che, con riferimento al "*Riconoscimento del servizio*" [degli insegnanti] agli effetti della carriera", così recita: "**Il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti**".

Analogamente, per il personale ATA, l'art. 569, comma 3, del citato Testo Unico, sempre ai fini del "*riconoscimento del servizio*", stabilisce che "**Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti**".

La norma, di portata generale, non può essere oggetto di restrizioni interpretative, non essendo il riconoscimento operato dalla citata disposizione di rango primario connotato da **alcuna limitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare**.

Il tenore generale ed onnicomprensivo del citato art. 596, comma 3, del D. Lgs. 297/94, dunque, indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di **evitare che il servizio militare obbligatorio** (qual era sino alla "sospensione" di tale obbligatorietà con L. n. 226/04) **possa pregiudicare l'attività lavorativa**, necessariamente impedita e quindi ritardata durante il periodo di leva.

Tale interpretazione, invero, trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 52, secondo comma, della Carta Costituzionale, secondo la quale "[...] **Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici** [...]".

Per il personale ATA, in particolare, la chiamata al servizio di leva determina **l'impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza**, con conseguente perdita dell'opportunità di maturare il punteggio che permette di progredire in graduatoria. Ecco perché la richiamata normativa specifica prevede che il periodo di leva sia **valutato a tutti gli effetti e senza alcuna limitazione temporale relativa al momento del suo espletamento**.

*

Questa interpretazione del dato normativo, peraltro, è stata pienamente condivisa dalla **CORTE DI CASSAZIONE**. La suprema Corte, in particolare, con la SENTENZA 35380 DEL 18 NOVEMBRE 2021 (E NEGLI STESSI TERMINI CASS. 31.5.2021, N. 15127; CASS. 3.6.2021 N. 15467; CASS. 29.12.2021, N.



41894), ha chiarito in via definitiva che il servizio militare deve essere pienamente valutato, anche se non prestato in costanza di rapporto di impiego.

Il Ministero dell'Istruzione, peraltro, nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione, aveva posto in dubbio la computabilità del servizio militare, qualora non svolto in costanza di nomina, appellandosi al fatto che **l'articolo 2268, comma 1, del codice dell'ordinamento militare** (D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), entrato in vigore nel 2010, ha espressamente abrogato l'art. 20 della Legge del 24/12/1986, n. 958, il quale prevedeva che «1. *il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico*». Il Ministero pretendeva, infatti, di desumere da tale abrogazione la volontà del legislatore di valutare solo il periodo trascorso in qualità di militare di leva in pendenza di rapporto di lavoro. Tale assunto, secondo il Ministero dell'Istruzione, sarebbe stato avallato dal fatto che l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, al comma 2, prevede che: «*Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro*».

La Corte di Cassazione, confutando la tesi ministeriale, ha invece aderito alla **posizione unanime della giurisprudenza di merito formatasi sul tema¹**, confermando il diritto al pieno riconoscimento del punteggio previsto per il servizio di leva prestato, **alla sola condizione che lo stesso sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento**. La Cassazione ha, infatti, confermato che «*il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2)*».

L'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2000 (Codice dell'ordinamento militare), riguardante la «valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, infatti, al comma 1, che «*i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*» e, al comma 2, che «*ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli*

¹cfr. *ex multis* Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc. n. 133/2012, sentenza del 12.09.2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013.



nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».

Secondo la Corte di Cassazione, *“In una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050 del Codice dell’ordinamento militare, si deve affermare che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro siano valutabili a fini concorsuali: una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”* (così Corte di Cassazione – sez. Lavoro – ordinanza del 3 giugno 2021 – n. 15477).

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, pertanto, una corretta interpretazione dell’assetto normativo impone di ritenere che **l’art. 2050 non contrasti con l’art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94**, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato **devono essere sempre pienamente valutabili**, sia ai fini della carriera che dell’accesso ai ruoli, in ogni settore **ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro**.

L’interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione risulta pienamente condivisibile in quanto **la Corte Costituzionale** ha costantemente rimarcato che *«il concetto di **posizione di lavoro** non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell’occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il **diritto alla indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua misura**. Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria ... implicante la limitazione di un diritto del prestatore d’opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima»* (così Corte Costituzionale, 16/02/1963, n. 8).

La Corte di Cassazione ha, pertanto, correttamente applicato il principio secondo cui deve essere privilegiata una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa atteso che, in base all’art. 52 comma 2, secondo periodo, della Cost., **la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino**, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all’accesso agli incarichi di supplenza, oltre che agli effetti sull’acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l’assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l’adempimento di doverose



prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive.

Per questi motivi, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato con ogni e più ampia riserva per quanto qui non azionato

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Piacenza, affinché, respinta ogni contraria istanza, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, ordinare al Ministero convenuto di valutare per intero - come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) - il servizio militare prestato dal ricorrente dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso nelle graduatorie ATA d'interesse, **con conseguente attribuzione di 13,67 punti (anziché di 8,27 punti) come punteggio complessivo.**

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario e accessori di legge, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si versano in atti i seguenti documenti:

1. Graduatorie di Istituto ATA III Fascia provincia di Piacenza su istanza online;
2. Copia del titolo di studio;
3. Stato matricolare leva militare;
- 3bis. Foglio di congedo illimitato;
4. Decreto ministeriale n. 50/2021 e relativi allegati;
5. Copia delle domande di inserimento nelle graduatorie presentate dal sig. Pavia;
6. Avviso ATP Piacenza di pubblicazione graduatorie ATA III fascia;
7. Convocazione da graduatorie di III fascia personale ATA;
8. Giurisprudenza citata.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato ma il procedimento è esente in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore a €35.240,04, come da dichiarazione che si deposita.

Parma – Piacenza, lì 05.10.2022

Avv. Irene Lo Bue

Avv. Fabio Ganci

Avv. Walter Miceli



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Il sottoscritto procuratore, Avv. Irene Lo Bue

PREMESSO CHE

Il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per intero del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia, e del risarcimento del danno per perdita di chance;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai soggetti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia d'istituto della provincia di Piacenza per il personale ATA, vigenti per gli anni scolastici 2021/2024.

CONSIDERATO CHE

la notifica nei confronti di tale immenso numero di controinteressati sarebbe impossibile con le modalità ordinarie, per il numero degli stessi e per l'impossibilità di identificazione, e ancor più in considerazione dei tempi d'urgenza qui necessari per la tutela del diritto sotteso, che altre forme di notifica dilaterrebbero oltremodo;

l'efficacia della tradizionale notifica per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative al riguardo sono le affermazioni contenute nella pronuncia della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 106/1990: *“Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino- potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (....);*

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque eccessivamente onerosa per la ricorrente e non idonea al raggiungimento dello scopo;

sul sito internet del Ministero dell'Istruzione già vi sono attualmente pubblicazioni autorizzate ed ordinate dai giudici di merito a seguito di istanze ex art. 151 c.p.c. come la presente, quale modalità autorizzata dal rispettivo Giudice del Lavoro ai fini della comunicazione ai potenziali controinteressati.

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che l'ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare in particolare la notificazione del presente ricorso **ai controinteressati, mediante pubblicazione** del ricorso-decreto sul sito istituzionale internet del Ministero dell'Istruzione, o in altro sito istituzionale meglio individuato.

Con osservanza.

Avv. Irene Lo Bue

